

**Verbale di assemblea di Consorzio**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di giugno, alle ore sedici e minuti venticinque.

**10 giugno 2010**

In Catania, negli uffici di Via San Giuseppe La Rena n. 30/B.

Innanzi a me **Carlo Saggio**, Notaio in Catania, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Catania.

**E' PRESENTE**

- SCUDERI Alessandro Gesualdo, nato a Catania il 7 maggio 1970, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio denominato:

- "**CONSORZIO DI TUTELA DELLA ARANCIA ROSSA di SICILIA IGP**", con sede in Catania, Via San Giuseppe La Rena n. 30/B, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Catania: 03510280872, R.E.A. n. 239366.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere, onde redigerne verbale, all'Assemblea della sopraindicata Società, qui convocata per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1 - Variazione dello Statuto;

- 2 - Rinnovo cariche sociali;
- 3 - Approvazione bilancio;
- 4 - Variazione del disciplinare di produzione;
- 5 - Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea il componente signor Scuderi Alessandro Gesualdo, il quale constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e si riunisce in seconda convocazione, essendo in prima andata deserta;

- che sono presenti, in proprio e per deleghe acquisite agli atti del Consorzio, n. 106 su un totale di n. 310 consorziati, come risulta dal foglio presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A", dispensandomi il componente dal darne lettura;

- che del Consiglio Direttivo, oltre allo stesso componente in qualità di Presidente, sono presenti i Consiglieri Maria Rosa D'Imprima, Leonardo Michele, Salomone Giuseppe, Scrofani Salvatore, Bonanno Luca, Cosentino Sebastiano, Laudani Salvatore, Pasquale Giuliano; Ardizzone Salvatore proboviro;

- si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

- che, pertanto, l'assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente, iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con riferimento all'argomento posto al

primo punto dell'ordine del giorno, evidenzia ai soci l'opportunità di effettuare alcune modifiche allo Statuto Sociale riguardanti, in particolare, gli articoli 3, 4, 8, 19 e 20.

Pertanto, il Presidente passa ad illustrare, articolo per articolo, il nuovo testo dello statuto sociale, integralmente riformulato facendo, inoltre, presente che una copia dello stesso è rimasta depositata a disposizione dei consorziati nei giorni che hanno preceduto l'odierna assemblea.

Quindi, il Presidente dà integrale lettura del nuovo testo dello Statuto, composto da 38 articoli, proponendone l'integrale approvazione.

Dopo breve discussione l'assemblea, con il voto favorevole dei Consorziati, espressamente manifestato,

#### **DELIBERA**

1) - di approvare integralmente e articolo per articolo il nuovo testo dello statuto del Consorzio, composto di 38 articoli, secondo la formulazione proposta e letta in assemblea dal Presidente.

A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto del Consorzio nella formulazione testè letta in assemblea, che al presente atto si allega sotto la lettera "B", dispensandomi il comparente dal darne lettura.

A questo punto, essendo le ore diciassette si chiude la trattazione del primo punto all'ordine del giorno per cui è stata richiesta la verbalizzazione notarile.

Richiesto ho ricevuto quest'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su un foglio per pagine quattro fin qui e da me letto al comparente che lo approva.

**F.to: Alessandro Gesualdo Scuderi,**

**CARLO SAGGIO NOTAIO**

**Allegato "B" all'atto con i numeri 30916 di repertorio e 9526 di raccolta.**

**CONSORZIO DI TUTELA**

**ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP**

**STATUTO 2010**

Art. 1 - A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'art.14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dalle norme nazionali e comunitarie è costituito un consorzio di imprese, ai sensi dell'art.2602 e seguenti del civile, che assume la denominazione "Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP" (d'ora in poi "Consorzio").

Esso ha sede legale in Catania e potrà stabilire anche altrove una o più sedi amministrative.

**DURATA:**

Art. 2 - Il Consorzio ha durata di anni trenta, che potrà essere successivamente prorogata nei modi e termini di legge.

**OGGETTO:**

Art. 3 - " Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema

di controllo della IGP "Arancia Rossa di Sicilia":

- 1) Promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP "Arancia Rossa di Sicilia"
- 2) Definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- 3) Tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP "Arancia Rossa di Sicilia" anche attraverso l'informazione del consumatore;
- 4) Avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla IGP "Arancia Rossa di Sicilia" ;
- 5) Costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile;
- 6) Conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;
- 7) Tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e

all'Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura "Arancia Rossa di Sicilia" , il marchio consortile, il segno distintivo dell'IGP "Arancia Rossa di Sicilia" , il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

8) Estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della IGP "Arancia Rossa di Sicilia" nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

9) Operare la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006, e assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato;

10) Collabora nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione

dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nell'attività di vigilanza. Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie.

11) Favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all'affermazione della IGP "Arancia Rossa di Sicilia";

12) Supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici scientifici;

13) Assiste i soci in ogni questione di interesse comune;

14) Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP "Arancia Rossa di Sicilia" od accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

15) Intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati;

SEGNO DISTINTIVO DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA E MARCHIO COLLETTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Art. 4 - Il segno distintivo dell'Arancia Rossa di Sicilia I.G.P. è costituito dalla denominazione Arancia Rossa di Sicilia I.G.P. e viene regolamentato dalle norme vigenti in materia, la sua apposizione ai fini della identificazione e ai fini della

conformità al disciplinare di produzione è di competenza dell'organismo di controllo.

Il marchio collettivo del Consorzio è di sua esclusiva proprietà, ed è sottoposto alle norme ed ai regolamenti ad esso relative; in particolare ne è consentita l'utilizzazione a tutti i soggetti consorziati e sottoposti al sistema di controllo della I.G.P. Arancia Rossa di Sicilia.

I soci hanno facoltà di segnalare al Consorzio ogni violazione delle norme connesse all'utilizzo del segno distintivo dell'Arancia Rossa di Sicilia I.G.P. e del marchio collettivo del Consorzio.

Il Consorzio interverrà a tutela del suddetto segno distintivo e marchio nei modi consentiti dalla normativa.

La mancata ottemperanza alle disposizioni afferenti la disciplina sull'utilizzo del segno distintivo dell'Arancia Rossa di Sicilia I.G.P. e del marchio collettivo del Consorzio da parte dei soci comporta l'immediata sospensione del diritto alla marcatura, salvo l'adozione delle sanzioni di cui ai successivi articoli. Il Consorzio ove lo ritenga può adottare anche altri marchi collettivi, sempre di proprietà del Consorzio; essi saranno depositati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e sono di esclusiva proprietà del Consorzio che ha il compito della loro tutela e salvaguardia.

Art. 7 - I soci hanno facoltà di segnalare ogni violazione delle



norme connesse all'utilizzo dei marchi collettivi consortili al Consorzio che interverrà a tutela dei detti marchi nei modi consentiti dalla normativa.

SOCI

Art. 8 - Possono essere ammessi al Consorzio in qualità di soci singoli o associati i soggetti che siano inseriti nel sistema di controllo della I.G.P. "Arancia Rossa di Sicilia" dall'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, appartenenti alle categorie:

1) Produttori Agricoli: possono essere ammessi quale soci agricoltori:

a) tutti i produttori di Arance Rosse di Sicilia I.G.P. che conducano aranceti nelle zone delimitate dal disciplinare, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ed inseriti nel sistema di controllo dall'Organismo di Controllo a ciò preposto. Possono dunque partecipare i produttori agricoli singoli, le persone fisiche e giuridiche come pure gli Enti che siano proprietari, usufruttuari, affittuari, mezzadri, coloni, comodatari dei suddetti terreni;

b) le cooperative e le organizzazioni di produttori limitatamente ai loro soci agricoltori titolari di appezzamenti per come al superiore paragrafo a), e su loro delega scritta.

2) Confezionatori: possono essere ammessi quale soci confezionatori le persone fisiche e giuridiche confezionatrici del

prodotto fresco Arancia Rossa di Sicilia I.G.P., anche se organizzate in forma associativa, ed in questo caso limitatamente ai loro soci confezionatori del prodotto fresco Arancia Rossa di Sicilia I.G.P. e su delega scritta di questi.

Art. 9 - Al momento dell'ammissione i soci sono assegnati alle rispettive categorie; l'organismo di controllo li sottopone ai controlli previsti per ciascuna di esse.

Ogni socio potrà fare parte di più categorie in funzione dell'attività svolta anche attraverso diverse ragioni sociali e sarà tenuto a sottoscrivere quote e versare i contributi, come socio di ogni categoria. Allo stesso modo vanterà diritti secondo le norme delle diverse categorie.

Art. 10 - Le modalità di presentazione delle domande di ammissione, le documentazioni da allegare, le verifiche da effettuare ed i relativi eventuali oneri a carico dell'aspirante socio sono stabiliti dal presente statuto e dal Regolamento.

Art. 11 - Chi è in possesso dei requisiti richiesti ed intende essere ammesso quale socio del Consorzio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, unitamente al versamento della quota di partecipazione, il cui importo viene stabilito dall'Assemblea previa proposta del Consiglio di Amministrazione, e senza necessità di modifica del presente statuto. Essa viene al momento stabilita in una quota del valore di 10 euro per ogni ettaro inserito nel sistema di controllo della I.G.P.

dall'Organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per i produttori e di 500 euro per ciascuno dei confezionatori inseriti nel sistema di controllo del prodotto fresco Arancia Rossa di Sicilia I.G.P..

La domanda dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento.

Se la richiesta di ammissione è fatta da persona giuridica o comunque da società, ad essa dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, del certificato C.C.I.A.A. da cui si evincano anche i poteri di firma e la composizione dell'organo amministrativo e, qualora esso sia collegiale, copia dell'atto amministrativo che autorizza il legale rappresentante all'adesione.

Il C.A., verificata l'esistenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di incompatibilità, sulla base del presente Statuto, del Regolamento e delle norme vigenti regolanti la materia, delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.

Nel caso di mancata accettazione della domanda, entro sei mesi dalla comunicazione del diniego la quota versata sarà restituita senza interessi.

Art. 12 - Gli aspiranti soci che vengono ammessi nel Consorzio devono sottoscrivere una quota di partecipazione stabilita dall'Assemblea previa proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci corrisponderanno altresì al Consorzio un contributo annuo

differenziato per ciascuna categoria, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato in sede di Assemblea per l'approvazione del bilancio; detto contributo dovrà essere inderogabilmente versato entro quattro mesi dalla sua approvazione. Il suo mancato versamento, oltre ad attivare le eventuali procedure disciplinari e di recupero del credito, sarà ostativo alla partecipazione alle Assemblee ed alla altra attività amministrativa del Consorzio.

Art. 13 -Il Consorziato può recedere in qualsiasi momento e tale recesso acquisterà efficacia non appena il Consorzio ne verrà a conoscenza. Tuttavia il consorziato receduto rimarrà comunque obbligato ad assolvere agli impegni pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso".

Il socio ha altresì i seguenti obblighi nei confronti del Consorzio:

- a) di osservare quanto disposto nel presente statuto, nei regolamenti interni e nel disciplinare di produzione vigente, con particolare riferimento all'osservanza delle norme relative all'utilizzo del segno distintivo e dei marchi consortili adottati dall'I.G.P. Arancia Rossa di Sicilia;
- b) di osservare e rispettare quanto disposto nelle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ;
- c) consentire ed agevolare il controllo da parte dell'organismo autorizzato e la vigilanza da parte del Consorzio, secondo le

rispettive competenze, sulla propria attività di produzione e sulla regolarità della relativa commercializzazione, tramite sopralluoghi, verifiche ed esami della IGP "Arancia Rossa di Sicilia", dei metodi, dei sistemi e degli ambienti di produzione, della documentazione prescritta comunque tenuta.

d) di contribuire alla costituzione ed al finanziamento dei fondi necessari al conseguimento degli scopi sociali;

e) di non intraprendere attività o assumere comportamenti lesivi o da cui discenda comunque un qualsivoglia danno per il Consorzio e per i suoi scopi sociali.

partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;

g) qualificarsi come appartenenti al Consorzio, utilizzare il marchio del Consorzio ed usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dai regolamenti, eventualmente adottati, e dalle deliberazioni sociali;

h) a tutte le prerogative derivanti dal presente statuto;

i) di esercitare tutti i diritti che discendono dal disciplinare di Produzione.

Art. 14 - Il socio è tenuto a corrispondere al Consorzio:

- i contributi annualmente determinati dall'Assemblea previa proposta del C.A., necessari al finanziamento complessivo del Consorzio e delle sue iniziative; l'importo dei contributi annuali

viene determinato in proporzione alla quantità di prodotto certificato dall'Organismo di Controllo, conformemente alle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria fissate dalle norme in materia dei Consorzi di tutela. I contributi e le quote potranno essere differenziate secondo le diverse categorie;

- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che dovessero richiedere disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario e/o della normale gestione;

- la copertura dei costi dei servizi specifici disposti a favore dei soci e dei programmi o misure intese a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

- La ripartizione dei costi tra i soci e i non soci del consorzio ai sensi del D.M. n. 410 del 12 settembre 2000.

Art. 15 - Al socio che non adempia le obbligazioni assunte, e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto, del Disciplinare di produzione, dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni dell'Assemblea e del C.A., o che comunque arrechi danno al Consorzio e/o agli altri consorziati sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) diffida;

- b) sanzione pecuniaria da definire ed adottare tramite un deliberato del C.A. ratificato dall'Assemblea;

- c) sospensione a tempo determinato dal Consorzio e dunque anche

della possibilità di marcare il prodotto;

d) esclusione;

e) oltre a tutto ciò previsto alle lettere precedenti, quanto specificamente contemplato nel D. Lgs. N. 297/2004.

Le precedenti sanzioni di cui ai punti a), c), d) ed e) sono adottate tramite un deliberato del C.D, sentito il Collegio dei Probi Viri di cui più avanti.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Consorzio ad agire giudizialmente nei confronti del socio dal cui comportamento siano ad esso Consorzio derivati danni.

Il socio, entro sessanta giorni dalla notifica della sanzione, può proporre ricorso al Collegio dei Probi Viri di cui più avanti; resta comunque la facoltà del ricorso innanzi alla Autorità Giudiziaria per come posto innanzi.

L'ammenda eventualmente comminata al socio e la richiesta di risarcimento danni, hanno validità anche nei confronti di soci receduti o esclusi.

Art. 16 - Può essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o che abbia perso i requisiti per l'ammissione;

b) che non osserva le deliberazioni prese dagli organi del Consorzio, le norme dello Statuto, il Regolamento Interno o il Disciplinare di produzione adottato;

c) che arreca danno morale e/o materiale al Consorzio;

- d) che non adempia regolarmente a tutti gli impegni, anche economici, assunti verso il Consorzio a qualunque titolo;
- f) che venga meno agli impegni assunti nell'attuazione di programmi ed altre misure comunitarie o nazionali intrapresi dal Consorzio per il raggiungimento degli scopi sociali;
- g) che vulneri gravemente il rapporto consortile fra esso socio ed il Consorzio;
- h) che sia oggetto di provvedimento di interdizione, inabilitazione o condanna a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- i) che fallisca;
- j) che non produca almeno per un (1) anno.

Avverso il provvedimento di esclusione, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ritorno, il socio può porre ricorso al Collegio dei Probi Viri di cui più avanti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della comunicazione. Allo stesso modo e nei tempi posti dalla normativa, potrà porre ricorso innanzi alla Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 17 - E' specificamente convenuto, e fra i soci espressamente stabilito, che in caso di recesso o esclusione si applicherà il disposto dell'art. 2609 c.c. sia relativamente alle quote di partecipazione, sia alle eventuali riserve a bilancio ed ogni altra voce che costituisca il patrimonio del Consorzio.

Art. 18 - I soci sono obbligati a comunicare al Consorzio il



cambiamento della ragione sociale e/o della varietà prodotta entro 15 giorni dal momento in cui si è verificato.

Art. 19 - I soci receduti o esclusi rispondono per due anni, dal giorno in cui l'esclusione o il recesso è avvenuto, verso il Consorzio per il pagamento dei contributi dovuti e non versati come pure delle altre obbligazioni economiche eventualmente esistenti, verso i terzi, nei limiti della quota eventualmente sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dal Consorzio fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Possono essere sostenitori del Consorzio, ma non ammessi come soci, quali figure esterne senza diritto alcuno di voto - gli Enti Territoriali nel cui territorio ricade la zona di produzione definita ai sensi del vigente disciplinare, Organismi, Fondazioni, Società e, più in generale, persone fisiche e giuridiche, enti e istituzioni pubbliche o private che abbiano versato, a favore del Consorzio, somme il cui importo minimo, differenziato per categoria, viene proposto dal C.A. ed approvato dall'Assemblea.

Art. 20 - In caso di trasferimento della conduzione dell'azienda per atto tra vivi, sia esso a titolo di proprietà, usufrutto, affitto, mezzadria, colonia, comodato, il nuovo conduttore non subentra di diritto nel Consorzio; se intende farne parte dovrà presentare domanda di ammissione e sottoscrivere le relative quote

di partecipazione.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 21 - Il Fondo Consortile è costituito:

- a) dalle quote versate dai soci al momento dell'ingresso nel Consorzio, per come al superiore art. 11, in ragione di una quote del valore di 10 euro per ogni ettaro inserito nel sistema di controllo dell'I.G.P. dall'Organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per i produttori e di 500 euro per ciascuno dei confezionatori inseriti nel sistema di controllo del prodotto fresco Arancia Rossa di Sicilia I.G.P., e ciò fino a che l'Assemblea, su proposta del C.A. non riterrà di mutare dette quote, senza che ciò implichi la modifica del presente statuto;
- b) dai contributi dei soci, versati periodicamente, anche per il finanziamento di Programmi Nazionali e/o Comunitari;
- c) dalle quote deliberate annualmente in funzione delle eventuali prestazioni e servizi che il Consorzio offre ai singoli partecipanti, e versati dagli stessi nel Fondo Consortile;
- d) dalle liberalità a favore del Consorzio;
- e) da riserve ordinarie, costituite da eventuali eccedenze di bilancio, o da contributi versati dai soci a tale scopo;
- f) da eventuali riserve straordinarie;
- g) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri o a fronte

di programmi di sviluppo e investimenti;

h) dai beni immobili, mobili, partecipazioni, valori immobiliari e mobiliari, anche azionari e quotati, valori in genere che per acquisti, contribuzioni, lasciti e donazioni siano o, in ogni caso, divengano di proprietà del Consorzio.

Il Fondo Consortile, coerentemente al disposto dell'art. 2615 c.c., è destinato a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi, ed all'esecuzione di programmi di sviluppo per il conseguimento degli scopi sociali. Qualora il Fondo Consortile dovesse subire perdite, il C.A. potrà deliberare la sua reintegrazione anche a mezzo di contributi straordinari.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione o comunque la distribuzione del Fondo Consortile, neanche in modo parziale, ed i creditori dei singoli consorziati non potranno far valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 1° Novembre al 31 Ottobre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine non superiore ai centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo, il C.A. deve sottoporre all'approvazione dei soci il bilancio dell'esercizio e la relazione sulla gestione che, oltre a contenere l'illustrazione degli elementi e delle voci di bilancio e dei risultati di gestione, presenti le linee guida

per gli esercizi futuri.

Il bilancio dell'esercizio deve restare depositato in copia, assieme alle relazioni del C.A., nella sede del Consorzio, durante gli otto giorni che ne precedono l'approvazione perché i soci possano prenderne visione.

#### ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 23 - Sono organi della Società Consortile:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione (o Direttivo/C.A.);
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri

Gli Organi Collegiali del Consorzio saranno composti coerentemente al disposto delle normative vigenti in merito alla rappresentanza nei Consorzi di Tutela.

Art. 24

#### ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è convocata dal C.A. ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo; quando particolari esigenze lo richiedono, per come posto dalla normativa, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'Assemblea è convocata altresì per:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;
- b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione nelle forme

previste nel presente statuto;

c) deliberare l'organismo di controllo;

d) deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori;

e) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno;

f) determinare e decidere sui contributi a carico dei soci e sulla partecipazione a misure o programmi comunitari o nazionali direttamente o delegando il Consiglio;

g) deliberare su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio;

#### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni che abbiano ad oggetto:

a) La modifica dello statuto;

b) La modifica del disciplinare;

c) La proroga della durata del Consorzio;

d) Lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina di liquidatori.

In caso di particolari esigenze, le decisioni dei soci potranno essere adottate mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso verso tale decisione. E' specificamente convenuto e fra i soci espressamente stabilito che

le modalità delle consultazioni scritte saranno definite dal C.A..

Si specifica tuttavia che le decisioni dei soci inerenti modifiche dell'atto costitutivo o operazioni che modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale o i diritti dei soci, dovranno essere adottate mediante deliberazione assembleare, come pure quando lo è richiesto da tre degli amministratori o da tanti soci (siano essi agricoltori che confezionatori) che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti, di persona o per delega. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati all'adunanza; le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.A. e, in sua assenza, dal Vice Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente nomina un Segretario e, se del caso, degli scrutatori; nei casi posti dalla legge la funzione di Segretario è esercitata da un notaio.

Art. 25 - Il C.A. potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tre degli amministratori o da tanti soci (siano essi agricoltori che confezionatori) che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicare, unitamente all'elenco delle materie da trattare, nei locali della sede sociale, e da comunicarsi a ciascun socio, con e-mail e/o fax e/o raccomandata, e comunque avviso comprovato e comprovabile, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicato il luogo (entro i confini territoriali delle Province di cui al disciplinare di produzione), il giorno e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 26 - L'Assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti, non sospesi ed in regola con versamento delle quote sottoscritte ed il pagamento dei contributi.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio non amministratore; un socio agricoltore non può rappresentare più di 30 altri soci, un socio confezionatore non può rappresentare

più di altri 6 soci.

A ciascun socio confezionatore spetta un voto ogni dieci tonnellate o frazione di dieci superiore a cinque di prodotto certificato; a ciascun socio agricoltore spettano 3 voti per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore alla metà di esso di terreno dichiarato conforme e certificato dall'Organismo di Controllo.

I soci costituiti in società, siano esse aventi personalità giuridica o meno, verranno rappresentati dal legale rappresentante della stessa o da suo delegato, e ciò al di là dei limiti di rappresentanza di cui sopra. I soggetti aderenti a cooperative o ad Organizzazioni di Produttori sono rappresentati dal legale rappresentante della cooperativa o dell'Organizzazione di Produttori di appartenenza o da delegato a ciò designato dai detti legali rappresentanti, e ciò al di là dei limiti di rappresentanza di cui sopra; nel caso di cooperative aderenti ad Organizzazione di Produttori, le cooperative, e dunque i loro associati, sono rappresentate dal legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori cui aderiscono o da suo delegato.

Art. 27 - Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 Consiglieri eletti fra i soci agricoltori e da 4 Consiglieri eletti fra i soci confezionatori, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente



ed un Vice Presidente per ciascuna delle categorie di agricoltori e confezionatori, designando fra essi due il Vicario.

Art. 28 - Possono concorrere all'elezione degli Amministratori più liste per ogni categoria; tali liste devono pervenire presso la sede del Consorzio almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

A ciascun socio presente all'Assemblea ed avente diritto di voto dovranno essere consegnate schede di voto della categoria cui appartiene in numero pari ai voti cui ha diritto.

I soci hanno rispettivamente 9 e 4 preferenze da esprimere a seconda che votino per i rappresentanti degli agricoltori o dei confezionatori; dette preferenze possono essere espresse o alla lista, nella sua interezza ed in maniera eguale per ognuno dei candidati in essa presenti, o ad alcuni fra essi, o anche a rappresentanti di più liste.

I diritti di voto vanno consegnati in busta unitamente alle preferenze segnate sulle varie liste.

Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto più voti; in caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità all'interno del Consorzio.

Al fine di meglio garantire la democraticità e la pluralità nella rappresentanza, ed evitare che un singolo socio, sia esso persona fisica o giuridica, possa con il peso dei voti da esso espressi caratterizzare troppo marcatamente la composizione del C.A., è

specificamente convenuto e fra i soci espressamente stabilito che un socio, sia esso persona fisica o giuridica, singolo o rappresentante più soggetti associati, non possa esprimere, con i propri voti, più di tre consiglieri per la categoria dei produttori e di due consiglieri per la categoria dei confezionatori.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il C.A. provvederà a sostituirli per cooptazione, nel rispetto delle graduatorie raggiunte in sede di votazione, o, in mancanza, per scelta fra i soci, si considererà sciolto il Consiglio in caso di dimissioni di 1/3 dei Consiglieri. Le cooptazioni verranno sottoposte a ratifica alla prima Assemblea utile.

Il mandato dei Consiglieri cooptati scade contemporaneamente a quello del Consiglio in carica al momento della loro nomina.

L'eventuale definizione di emolumenti e/o di gettoni di presenza è di competenza del Consiglio di amministrazione con ratifica alla prima Assemblea utile.

Art. 29 - Il C.A. è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri e comunque almeno cinque volte l'anno.

La convocazione è fatta per avviso comprovato e/o comprovabile da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi di

urgenza, a mezzo telegramma, fax, e-mail o altro mezzo comprovato e comprovabile in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno due giorni liberi prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; per l'efficacia delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice, a parità dei voti prevale il voto del Presidente. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Tuttavia è pure previsto che le decisioni possano essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nei casi di comprovata urgenza anche mediante utilizzo di fax e/o e-mail.

Il C.A. dichiara decaduto dalla carica il Consigliere che senza giustificato motivo non abbia partecipato a tre sedute consecutive del Consiglio.

Art. 30 - Il Consiglio Di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio; esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, o che comunque si ritengano necessari per il suo raggiungimento, fatta eccezione di quelli che la legge riserva tassativamente alla competenza esclusiva dell'Assemblea. Può perciò anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- deliberare l'adesione o l'uscita del Consorzio da Consorzi,

organismi federativi, societari ed Associazioni la cui azione possa tornare utile al Consorzio stesso ed ai soci;

- decidere sulla costituzione e/o partecipazione a società o comunque organismi che abbiano scopi in conformità a quelli dell'oggetto sociale, o sulla messa in liquidazione e/o cessione di partecipazioni nelle stesse;

- concedere, postergare o cancellare ipoteche;

- intraprendere programmi e/o misure nazionali e/o comunitarie per il raggiungimento degli scopi sociali;

- determinare le quote, i contributi ed i costi della marcatura dovuti al Consorzio, nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria, come previsto nelle norme di legge in materia di Consorzi di tutela, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- provvedere alla redazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- predisporre Regolamenti Interni e il Disciplinare di Produzione, anche con l'ausilio di tecnici ed esperti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini sociali; richiedere alla CE, allo Stato, alla regione e ad altri Enti ed Istituti preposti all'erogazione del credito, contributi in conto capitale ed in conto interessi, crediti di esercizio ed a medio termine, nonché altre linee di

credito che il C.A. dovesse ritenere utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio può assumere personale, nominare e revocare direttori, rappresentanti ad negotia, institori e comitati tecnici, stabilendone la composizione, le mansioni e gli eventuali compensi; il Consiglio può altresì delegare parte delle proprie attribuzioni e/o funzioni ad uno o più dei propri membri, oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio e che si può giovare di tecnici o esperti anche esterni.

Il Consiglio, per come ai precedenti articoli a cui si rinvia, delibera sulle ammissioni, le dimissioni, le sanzioni da applicare ai consorziati; predispone i bilanci, da sottoporre all'Assemblea, e l'eventuale costituzione di fondi o partecipazioni a misure o programmi comunitari o nazionali, in conformità alle normative vigenti; delibera su quant'altro da sottoporre all'approvazione della Assemblea; nomina inoltre i rappresentanti del Consorzio presso altre Società e/o Enti ai quali aderisce.

Art. 31 - La firma e la rappresentanza consortile spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. A seguito di quanto detto, può, con la sua sola firma, rilasciare anche quietanza liberatoria ad Enti Pubblici ed Istituti finanziari. Può rilasciare procure per procedimenti civili,

penali, amministrativi e tributari, ricorsi e contro ricorsi di qualsiasi grado e livello, nonché per l'assistenza e la rappresentanza del Consorzio avanti agli organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di impedimento del Presidente, sancito dal C.A., tutti i poteri spettano al Vice Presidente Vicario a ciò designato dal C.A.

Art. 32 - E' prevista la costituzione di un Collegio dei Probi Viri composto da tre o cinque membri. Esso ha compiti consultivi: deve essere invitato alle sedute del C.A. parimenti dei Consiglieri, e vi partecipa intervenendo ed esprimendo il proprio parere ma senza avere diritto di voto; ad esso Collegio va sottoposta, ad eccezione di quelle per cui è fatto obbligo dell'intervento del Tribunale, ogni controversia insorta fra i singoli soci ed il Consorzio, o derivante da delibere dell'Assemblea o del C.A., con la finalità di pacifico e bonario componimento della vertenza.

Il tentativo di conciliazione va esperito entro il termine di impugnativa innanzi al Tribunale; essa non ne interrompe o dilaziona in alcun modo i termini, e non sostituisce in alcun modo l'eventuale azione innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Il Probo Viro che senza giustificato motivo non abbia partecipato a tre sedute consecutive del Collegio è da considerarsi decaduto.

L'elezione dei Probi Viri avviene contestualmente all'elezione del C.A. e con le medesime modalità; essi durano in carica tre anni, possono essere rieletti per un massimo di tre volte consecutive

e possono essere surrogati allo stesso modo dei componenti del C.A..

Eventuali gettoni di presenza e/o compensi per la loro attività vengono stabiliti dal Consiglio.

Art. 34

Sono libri obbligatori del Consorzio il libro dei soci, il libro delle assemblee, il libro del consiglio di amministrazione.

Art. 35 - E' specificamente convenuto e fra i soci espressamente stabilito che per tutte le controversie che dovessero insorgere fra i consorziati o fra i consorziati o loro eredi ed il Consorzio, gli Amministratori ed i liquidatori, circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme contenute nel presente statuto, sarà competente il Foro di Catania.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potrà essere disciplinato da Regolamenti Interni, che il C.A. provvederà a predisporre, tramite l'intervento e l'eventuale aiuto di esperti e/o tecnici. I Regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e saranno vincolanti per tutti i soci.

Art. 37 - In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le norme di liquidazione e nominerà i liquidatori, fissandone i poteri.

Il Fondo Consortile residuo, risultante dal bilancio finale di

liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e l'incasso tutti i crediti, sarà ripartito fra i soci in proporzione ai voti che ciascun socio ha espresso nell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

Art. 38 - Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante, valgono le disposizioni normative del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

**F.to: Alessandro Gesualdo Scuderi,**

**CARLO SAGGIO NOTAIO**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**Catania, li**